

**IL VINCOLO SPORTIVO E LA SUA  
(IRREVERSIBILE) ABOLIZIONE  
CONSIDERAZIONI SULL'ISTRUTTORIA  
DELL'AGCM NEL CASO DELLA FIPAV**

di Michele Colucci\* e Priscilla Palombi\*\*

*ABSTRACT: The Italian Authority for Competition (AGCM) has recently dealt with the so-called “vincolo sportivo” (the constrain to stay with a given amateur club or association following the registration of the player) in the context of an investigation against the Italian Volleyball Federation (“FIPAV”). The latter has adopted transitional measures to postpone the abolition of the “vincolo sportivo” after the official date of 31 July 2023 – in force at that time – provided for by the Italian legislator with the recent Legislative Decree no. 163 of 5 October 2022.*

*The Authors analyse the nature of the “vincolo sportivo” and its criticalities in the light of the constitutional, labor law and European law that led the legislator to abolish it. They conclude their analysis with an invitation to sports associations to think “out of the box” so that amateur clubs are effectively rewarded when they train athletes while ensuring the latter’s freedom of association and movement.*

*The findings made by the AGCM in the field of competition law give hope that the abolition is finally real and is here to stay.*

*Il “vincolo sportivo” è stato oggetto del provvedimento n. 30314 del 17 ottobre 2022 con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) ha aperto una istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (“FIPAV”) criticata per le misure transitorie adottate perché di fatto posticipano l’abolizione del vincolo dopo la data ufficiale – allora in vigore – del 31 luglio 2023 prevista dal legislatore italiano con il recente Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022.*

*Gli autori analizzano la natura del vincolo sportivo e le sue criticità alla luce delle norme costituzionali, di diritto del lavoro e di diritto europeo che hanno portato il legislatore ad abolirlo nel contesto della recente riforma dell’ordinamento sportivo. Gli autori concludono la loro analisi con l’invito alle Federazioni sportive a pensare oltre gli schemi affinché le associazioni sportive dilettantistiche siano effettivamente premiate nel momento in cui formano gli atleti senza per questo limitare la libertà di associazione e di movimento di questi ultimi.*

*I rilievi mossi dall’AGCM in materia di diritto della concorrenza lasciano sperare che l’abolizione sia davvero diventata ineludibile.*

---

\* Membro del FIFA Football Tribunal. Co-fondatore e Presidente Onorario dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. Le opinioni espresse riflettono esclusivamente la posizione personale dell’Autore e non quelle dell’istituzione e delle Associazioni di cui è membro.

\*\* Avvocato, Responsabile Area Legale Dilettanti e Calcio Femminile dell’Associazione Italiana Calciatori. Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.

Keywords: *“Vincolo sportivo” – Registration – Training compensation – Freedom of competition – Freedom of association – Free movement of citizens.*

*Vincolo sportivo – Tesseramento – Premio di formazione – Libera concorrenza – Libertà di associazione – Libera circolazione dei cittadini.*

SOMMARIO: Introduzione – 1. Il vincolo sportivo e la sua duplice natura – 2. Il quadro normativo ordinario e la distonia fra professionisti e dilettanti – 2.1 Finalmente ... l’abolizione del vincolo sportivo nel settore dei dilettanti – 2.2 Il Premio di Formazione Tecnica come bilanciamento all’abolizione del vincolo – 3. I lavoratori sportivi e i volontari – 4. Il vincolo sportivo declinato nei vari regolamenti federali – 4.1 La normativa della Federazione Italiana Pallacanestro – 4.2 L’attuale normativa del vincolo sportivo nella FIGC – 5. La normativa sul vincolo della FIPAV all’origine dell’istruttoria dell’AGCM – 5.1 Le modifiche apportate allo Statuto – 6. Le valutazioni dell’AGCM in termini di Diritto della Concorrenza – 6.1 Il mercato rilevante e la natura di FIPAV e delle sue decisioni – 6.2 La qualificazione anticoncorrenziale del vincolo sportivo e dei comportamenti di FIPAV – Conclusioni: pensare al di fuori degli schemi

## *Introduzione*

Con provvedimento n. 30314, del 17 ottobre 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (qui di seguito “AGCM” o “l’Autorità”) ha avviato una istruttoria<sup>1</sup> nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (qui di seguito “FIPAV”) per accertare l’esistenza di una o più violazioni della concorrenza ai sensi dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (qui di seguito “TFUE”) che proibisce gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese, che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati Membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

L’istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione relativa ad un atleta minorenni, il cui trasferimento ad altra società sarebbe stato reso più difficile in ragione del cosiddetto “vincolo sportivo” con la società di appartenenza che – rivela l’Autorità – avrebbe chiesto, tra l’altro, una somma considerevole alla famiglia dell’atleta a titolo di “trasferimento temporaneo”. Senza accordo sul vincolo, le parti avrebbero avuto un lungo contenzioso civile e penale. In questi casi infatti è possibile addirittura presentare denuncia per estorsione.

Purtroppo, questo caso non è isolato nello scenario sportivo italiano tanto che diverse volte è stata messa in discussione l’esistenza, la finalità e la legittimità di tale vincolo<sup>2</sup> fino al punto che il legislatore ne ha previsto finalmente l’abolizione entro il 31 luglio 2023,<sup>3</sup> termine ulteriormente modificato dal recente Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022,<sup>4</sup> al 1 luglio 2023 per i nuovi tesseramenti ed al 31 dicembre dello stesso anno per i tesseramenti già in essere e rinnovati d’autorità.

L’AGCM è intervenuta nel caso in esame perché le Federazioni sportive sono caratterizzate da una doppia natura: da un lato, esercitano le funzioni pubblicistiche finalizzate al perseguimento di interessi pubblici in relazione allo sport, sotto il controllo del CONI; dall’altro, agiscono alla stregua delle associazioni di categoria rappresentando gli interessi delle società sportive ad esse associate, che a fini antitrust sono pacificamente riconosciute come imprese. Ne consegue che i regolamenti e gli Statuti federali (e gli altri atti aventi effetti analoghi) che impongono restrizioni concorrenziali ingiustificate possono essere trattati alla stregua

<sup>1</sup> AGCM provvedimento n. 30314, Bollettino n. 37 del 17 Ottobre 2022, disponibile sul sito <https://www.agcm.it/pubblicazioni/bollettino-settimanale/2022/37/Bollettino-37-2022> (da ultimo consultato il 5 novembre 2022).

<sup>2</sup> Per un’analisi critica sulla legittimità del vincolo sportivo alla luce del diritto europeo e di quello nazionale, si veda M. COLUCCI, *Gli Atleti Italiani: Liberi di formarsi, liberi di giocare? Il Vincolo Sportivo e le Indennità di Formazione alla Luce delle Sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 13-38.

<sup>3</sup> Decreto Legislativo n. 36/2021 Art. 31, modificato dal Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale in data 2 novembre 2022.

<sup>4</sup> Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212) (GU Serie Generale n.303 del 29 dicembre 2022).

di deliberazioni di associazioni di imprese e quindi essere oggetto di accertamenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 287/90<sup>5</sup> oppure dell'art. 101 TFUE.<sup>6</sup>

Il provvedimento dell'AGCM offre lo spunto per analizzare il vincolo sportivo, l'evoluzione del quadro normativo applicabile fino al recente Decreto Legislativo del 5 ottobre 2022, n.163,<sup>7</sup> le misure premiali previste in sostituzione del vincolo che tutte Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI devono adottare entro il termine sopra indicato.

### 1. *Il vincolo sportivo e la sua duplice natura*

Il vincolo sportivo lega in maniera esclusiva<sup>8</sup> – ancora per il momento – l'atleta non professionista ad una Federazione attraverso il suo tesseramento con una società sportiva o associazione sportiva dilettantistica ad essa affiliata.

Il vincolo è previsto dalle Federazioni Sportive Nazionali per gli atleti che intendono svolgere un'attività sportiva sia amatoriale sia agonistica.<sup>9</sup>

Secondo i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate del CONI, *“Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive”*.<sup>10</sup>

L'AGCM ricorda come nel concreto, ancora oggi la durata del vincolo varia a seconda della singola disciplina sportiva e, infatti, dall'analisi degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni si evince che gli atleti sono «vincolati» a giocare (se dilettanti, e quindi senza un contratto di lavoro) a favore delle società sportive per un numero di anni che varia da federazione a federazione: così ad esempio, oggi un calciatore dilettante è «vincolato» al proprio club fino ai 24 anni di età, un pallavolista fino a 32, un'atleta donna nel baseball fino a 38 anni.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Legge 287/90 contenente “Norme per la tutela della Concorrenza e del Mercato”.

<sup>6</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 49.

<sup>7</sup> Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. (GU Serie Generale n.256 del 2 novembre 2022).

<sup>8</sup> Cfr. E.C. BERNARDI, *Nascita del vincolo e sue conseguenze alla luce della sentenza Bernard*, in *L'indennità di formazione nel mondo dello sport*, M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011, 95.

<sup>9</sup> Provvedimento AGCM, punto 25.

<sup>10</sup> Principio 12 CONI *“Libera prestazione dell'attività sportiva”*. I principi del CONI approvati da ultimo il 9 marzo 2022 sono disponibili *on line* sul sito <https://www.coni.it/it/coni/regolamenti-e-circolari.html> (da ultimo consultato il 6 novembre 2022).

<sup>11</sup> Una prima panoramica della durata del vincolo sportivo nelle varie federazioni sportive italiane fu fatta nel 2010 e a distanza di 12 anni nulla o quasi è cambiato. Cfr. M. COLUCCI e M.J. VACCARO, *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, AA.VV., SLPC, 2010, disponibile *on line* sul sito [http://www.colucci.eu/VINCOLO\\_SPORTIVO.pdf](http://www.colucci.eu/VINCOLO_SPORTIVO.pdf). Per quanto riguarda il vincolo nella FIBS si rimanda all'analisi critica di G. SILVESTRO, *“Il Vincolo*

Sicuramente la durata dei vincoli sopra riportata non appare né congrua né ragionevole.

Ovviamente esistono disposizioni che permettono agli atleti di «svincolarsi», ma solo in casi particolari e sempre che determinate condizioni siano soddisfatte,<sup>12</sup> per cui inevitabilmente il loro diritto di associarsi con un nuovo club, e quindi di «formarsi», di lavorare, o semplicemente di giocare risulta limitato.<sup>13</sup>

L'Autorità sottolinea come il vincolo comporti in capo all'atleta un duplice obbligo: uno "positivo", che consiste nel prestare la propria attività sportiva a favore della associazione o società dilettantistiche affiliate per la quale l'atleta è tesserato; l'altro, "negativo", per cui egli non può svolgere la medesima attività sportiva a favore o per conto di associazioni o società dilettantistiche affiliate diverse da quella per la quale è tesserato.

In altri termini, il vincolo sportivo è un rapporto con il quale l'atleta dilettante si obbliga, "*per un determinato periodo di tempo, a prestare la propria attività sportiva solo ed esclusivamente in favore della società presso cui si è volontariamente tesserato, senza possibilità di cambiare società prima del termine del periodo stabilito dal vincolo*".<sup>14</sup>

La duplice natura del vincolo e le sue criticità alla luce del diritto nazionale e internazionale sono state ampiamente dibattute in dottrina.<sup>15</sup>

Esso, infatti, costituisce una violazione del principio della personalità dell'atleta e delle sue prestazioni sportive ridotte a

---

*Sportivo nel Baseball*", in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione*, M. Colucci e M.J. Vaccaro (a cura di), cit.

<sup>12</sup> Per quanto riguarda la FIGC, il calciatore/calciatrice ha la possibilità di svincolarsi nel caso di raggiungimento del 24° anno di età (art. 32bis NOIF) ma mediante un'apposita richiesta da parte del calciatore; per inattività (art. 109 NOIF) ma solo dopo almeno 4 gare ufficiali in assenza di convocazione; per rinuncia al campionato di competenza (art. 110 NOIF) ma è la società che deciderà l'eventuale non partecipazione al campionato; per cambio di residenza (art. 111 NOIF), ma dopo un anno dall'avvenuta modifica; nel caso di sottoscrizione del contratto da professionista (art. 113 NOIF) ma solo in determinati periodi della stagione, altrimenti è necessario il consenso della società dilettantistica proprietaria del tesseramento; infine per morosità (art. 94ter NOIF) ma a seguito di avvenuto accertamento del credito superiore al 20% dell'importo complessivo pattuito.

<sup>13</sup> M. COLUCCI, *Gli Atleti Italiani: Liberi di formarsi, liberi di giocare? Il Vincolo Sportivo e le Indennità di Formazione alla Luce delle Sentenze Bernard e Pacilli*, cit.

<sup>14</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 26.

<sup>15</sup> M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 197; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 42; A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, cit., 51; P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 3, 2005, 39; P. AMATO, *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, cit.; G. MARTINELLI, *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giust. Sport.*, 2, 2005, 39.

*res in commercio*,<sup>16</sup> una coercizione del diritto di associazione, tutelato dall'art. 18 della Costituzione<sup>17</sup> nonché del diritto dell'atleta di recedere dal rapporto associativo secondo quanto previsto dall'art. 24 del codice civile,<sup>18</sup> e solleva profili di criticità alla luce del diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini e, naturalmente, di libera concorrenza.<sup>19</sup> Proprio in quest'ultima materia è intervenuta in maniera incisiva l'AGCM.

## 2. *Il quadro normativo ordinario e la distonia fra professionisti e dilettanti*

Prima dell'entrata in vigore della Legge n. 91 del 23 marzo 1981 sui *Rapporti tra Società e Sportivi Professionisti* (di seguito "Legge n. 91/1981"),<sup>20</sup> gli atleti, indipendentemente dal loro *status* (dilettanti e professionisti), erano vincolati per un tempo indeterminato alla società di appartenenza con le infauste conseguenze in termini di limitazioni della loro libertà contrattuale.<sup>21</sup>

Con la Legge n. 91/1981 il legislatore, aveva definito il concetto di sportivo "professionista", le caratteristiche della sua prestazione in termini di onerosità e continuità nell'esercizio dell'attività sportiva, le deroghe alla disciplina ordinaria giuslavoristica, prevedendo anche la cessione del contratto sportivo con il consenso dell'atleta, e le tutele derivanti dal riconoscimento di detto *status*.

Fu la famosa sentenza *Bosman*<sup>22</sup> della Corte di Giustizia UE, che sancì l'illegittimità dell'indennità di trasferimento dei calciatori dopo la scadenza

<sup>16</sup> P. MORO, "Vincolo Sportivo e principi fondamentali del diritto europeo", in *L'indennità di Formazione nel Mondo dello Sport*, M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011, 67.

<sup>17</sup> Per una analisi critica sui profili di anticostituzionalità del vincolo cfr. G. SILVESTRO, *Il Vincolo Sportivo nel Baseball*, M. Colucci e M.J. Vaccaro, *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, AA.VV., SLPC, 2010, disponibile on line sul sito [http://www.colucci.eu/VINCOLO\\_SPORATIVO.pdf](http://www.colucci.eu/VINCOLO_SPORATIVO.pdf).

<sup>18</sup> Cfr. F. CONTATORE, "Il Vincolo Sportivo nella Pallavolo", in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, M. Colucci e M.J. Vaccaro (a cura di), SLPC, 2010, e giurisprudenza ivi richiamata: Cass. civ., sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in *Giur. It.*, 1998, 639, secondo cui il principio della libertà di associazione implica la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione. Per quanto concerne il diritto di dissociazione cfr. Trib. Padova, 28 aprile 2004, n. 1676.

<sup>19</sup> Per una critica attenta e accurata dei profili di illegittimità del vincolo sportivo alla luce del diritto nazionale ed europeo cfr. P. AMATO, "Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico", in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, cit.

<sup>20</sup> Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.86 del 27 Marzo 1981.

<sup>21</sup> Sulla genesi del vincolo sportivo, E. CROSETTI BERNARDI, "Nascita del Vincolo e Sue Conseguenze alla luce della sentenza Bernard", in *L'indennità di formazione nel mondo dello Sport*, (M. Colucci ed.), 98-99, cit. L'Autore, fra l'altro, non esita a definire "aberrante" la considerazione che il cosiddetto cartellino di un atleta dilettante venisse considerate come "res" o "bene economicamente valutabile" soggetto ad esecuzione forzata e a misure cautelari.

<sup>22</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman e altri e Union des Associations de Football Européennes (UEFA) c. Jean-Marc Bosman*. M. COLUCCI, R. BLANPAIN, *Il diritto comunitario*

contrattuale. Conseguentemente, il legislatore modificò la legge 91/1981 stabilendo che il vincolo sportivo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti.<sup>23</sup>

Il mondo dello sport salutò la sentenza dei giudici europei come la fine dello sport, la distruzione dei vivai e delle società di calcio che su di essi costruivano tutti i loro successi.<sup>24</sup>

Nonostante la perdita di introiti economici importanti a seguito dell'abolizione dell'indennità di trasferimento a scadenza contrattuale, federazioni, leghe e club hanno saputo sviluppare un nuovo modello di business sportivo capace di sviluppare nuove e ben più importanti fonti di guadagno attraverso per esempio i diritti TV e i diritti di immagine.

Tuttavia, il vincolo rimase però in vigore per gli atleti dilettanti,<sup>25</sup> a causa della convinzione che la valorizzazione dei giocatori e la loro cessione costituissero l'unica possibilità per la sopravvivenza dei club minori, che non potevano contare su entrate di sponsor e diritti televisivi.<sup>26</sup>

Si è era così creata – come sottolineato efficacemente in dottrina<sup>27</sup> – una “*distonia dalle conseguenze normative e sostanziali patologiche*” soprattutto se si considera che, il testo dell'art. 31 del D. Lgs 36/2021, esattamente come l'art. 16 della Legge n. 91/1981, definisce il vincolo sportivo in maniera molto netta come l'insieme delle “*limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta*”: limitazione contrattuale intesa come limitazione associativa e limitazione alla

---

*del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico sportivo*, Cedam, Padova, 2002; S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, 707.

<sup>23</sup> Art. 16, Legge n. 91/1981: “Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come “vincolo sportivo” nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”.

<sup>24</sup> J. ANDERSON, *Modern Sports Law: A Textbook*, Oxford, Hart, 2010, 2010.

<sup>25</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 4.

<sup>26</sup> E. CROCETTI BERNARDI, “*Nascita del Vincolo e Sue Conseguenze alla luce della sentenza Bernard*”, in *L'indennità di formazione nel mondo dello Sport*, (M. Colucci ed.), 98-99.

<sup>27</sup> R. FAVELLA, “*Gli effetti della sentenza Bernard sulle normative della Federciclismo*”, in *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione – I regolamenti Federali alla luce della Sentenza Bernard*, M. Colucci – M.J. Vaccaro (a cura di), SLPC, 2010. Al riguardo, si consultino A. DE SILVESTRI, *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi (a cura di), *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Expert, Forlì, 2007, 56-64; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 39-44; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 171-184, in cui l'autore sottolinea come «l'esperienza del vincolo sportivo» ponga «questioni a tutt'oggi non risolte, tanto in relazione alla natura giuridica, quanto, soprattutto, in rapporto a principi costituzionalmente garantiti dall'ordinamento giuridico». Afferma, poi, D. ZINNARI, *Atleti dilettanti, sportivi non professionisti?*, in *Giust. Sport.*, 2007, n. 1, che tutto il settore dello sport dilettantistico è escluso, «in ragione di discutibili valutazioni, da quell'apparato di garanzie contrattuali e d'ordine assicurativo, previdenziale, di sicurezza sociale, riservato, alla luce dei vigenti assetti normativi, ad una elitaria cerchia di soggetti».

sottoscrizione di eventuali contratti di lavoro sportivo che sono oggi previsti anche per il settore dilettantistico.

## 2.1 *Finalmente ... l'abolizione del vincolo sportivo nel settore dei dilettanti*

Quaranta anni dopo, il legislatore è intervenuto per riformare l'intero ordinamento sportivo con il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (di seguito D. Lgs 2021/36),<sup>28</sup> corretto di recente dal D. lgs. 5 ottobre 2022, n. 163,<sup>29</sup> che ha abrogato definitivamente la Legge 91/1981.<sup>30</sup>

L'art. 31 del D.lgs 36/2021 sancisce l'abolizione del vincolo sportivo, inizialmente prevista per il 1° luglio 2021,<sup>31</sup> poi prorogata al 31 dicembre 2023<sup>32</sup> ed infine fissata al 31 luglio 2023.<sup>33</sup>

Quest'ultima data, come ricordato nell'introduzione, è stata di recente modificata al 1 luglio 2023 dal richiamato Decreto Legge del 29 dicembre 2022 ma con l'aggiunta di una disposizione specifica che proroga tale termine al 31 dicembre 2023 “per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti”.<sup>34</sup>

La norma riconosce alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate la possibilità di dettare una disciplina transitoria, che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso ma solo fino alla scadenza dei termini in essa indicati. A partire da questi termini, sottolinea l'AGCM in maniera piuttosto perentoria, “*il vincolo sportivo si intende abolito tout court, senza possibilità alcuna di una successiva fase transitoria*” (enfasi aggiunta).<sup>35</sup>

Il messaggio del legislatore e dell'AGCM – come vedremo – almeno in questa fase dell'istruttoria aperta nei confronti della FIPAV, è chiaro: il vincolo non ha ragione di esistere e eventuali misure dilatorie nel tempo non sono accettabili.

<sup>28</sup> In attuazione dell'art. 5 della Legge di delega n. 86 dell'8 agosto 2019, facente parte dei c.d. Decreti legislativi di riordino e di riforma dell'ordinamento sportivo.

<sup>29</sup> Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022.

<sup>30</sup> Art. 52, comma 1, lett. B) che ha abrogato la Legge 91/1981 dal 1° luglio 2023 così come modificato dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022.

<sup>31</sup> Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 31, comma 1, stabilisce che “*le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2022*”.

<sup>32</sup> Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, in sede di conversione (L. n. 69 del 22 maggio 2021).

<sup>33</sup> Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022 consultabile *on line* sul sito [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22G00174&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-11-02&atto.codiceRedazionale=22G00174&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario), recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

<sup>34</sup> Decreto Legislativo 29 dicembre 2022, n. 198, art. 16, para. 2.

<sup>35</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 47.

## 2.2 *Il Premio di Formazione Tecnica come bilanciamento all'abolizione del vincolo*

Il legislatore non si è semplicemente limitato a porre fine al vincolo ma si è anche preoccupato di premiare le associazioni sportive che formano gli atleti, investono in essi e sopportano dei costi, premiando i casi in cui gli atleti diventano dei “lavoratori sportivi” a tutti gli effetti secondo la definizione riportata dallo stesso decreto legislativo.<sup>36</sup>

Così come la Legge 91/1981 prevedeva l'istituzione di una “indennità di preparazione e promozione”,<sup>37</sup> a fronte dell'eliminazione del vincolo sportivo per i professionisti, l'art. 31, secondo paragrafo, del D. Lgs 2021/36, ha ora stabilito l'obbligo di versare “un premio di formazione tecnica”, nel caso in cui l'atleta sottoscriva il primo contratto di lavoro sportivo.

Infatti, l'articolo in questione ha distinto fra il caso in cui tale contratto sia sottoscritto in favore di una società professionistica ovvero di una società dilettantistica nei termini seguenti:

*“le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”* (paragrafo 2 a), mentre quelle *“dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione”*. (paragrafo 2 b).

<sup>36</sup> D. lgs. 2021/36, art. 25, definisce il lavoratore sportivo come: “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell'art. 14, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

<sup>37</sup> Legge 91/1981, Art. 6: “Cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica”.

Non solo, il legislatore si è anche preoccupato di lasciare alle stesse federazioni il compito di individuare “la misura del premio” che deve essere determinato “*secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo*”. (paragrafo 2 c)

Dunque, pur riconoscendo in via di principio l’esistenza di un possibile investimento da parte delle associazioni sportive, il legislatore ha, tuttavia, confermato l’abolizione del vincolo in quanto esso costituisce una limitazione alla libertà degli atleti di scegliere la società con la quale allenarsi e giocare.

È altresì opportuno ricordare che negli anni l’esistenza del vincolo sportivo è stata motivata dai costi sopportati dalla società sportiva per la formazione tecnica dell’atleta e dal fatto che senza il vincolo tali investimenti andrebbero persi e verrebbe così meno ogni incentivo alla formazione degli atleti.

A tal proposito l’AGCM rileva che “*Se, da un lato, si può riconoscere un fondamento astratto a tale approccio, dall’altro l’applicazione del vincolo sportivo, eventualmente anche particolarmente lungo, ad una amplissima platea di sportivi, che spesso comprende anche atleti giovanissimi (ovvero bambini) e che spesso pagano delle rette mensili o annuali per lo svolgimento dell’attività sportiva, appare del tutto sproporzionata rispetto allo scopo prefigurato. Del resto, non a caso il legislatore, nell’abolire il vincolo sportivo, ha oramai previsto che nelle situazioni nelle quali la Società con la quale l’atleta è tesserato ha realizzato un investimento sull’atleta meritevole di tutela, al momento del suo passaggio alla società professionistica, sia questa a farsene carico*”.<sup>38</sup>

In altri termini, l’onere di compensare la società formatrice ricade sulla futura società, nel caso di sottoscrizione di un rapporto di lavoro sportivo, e non sull’atleta, come del resto accade nelle federazioni sportive all’estero.

Se le modalità per determinare il “premio di preparazione” ai sensi della Legge 91/1981 e quelle relative al “premio di formazione tecnica” ai sensi del decreto legislativo in esame sono le stesse, una differenza sostanziale consiste nel fatto che quest’ultimo premio dovrebbe essere distribuito tra tutte le società dilettantistiche, le quali hanno formato l’atleta e non più solo a favore della società o associazione sportiva presso il quale l’atleta abbia svolto la sua “ultima” attività dilettantistica.

Si tratta di una norma giusta perché le fonti di formazione del giovane atleta possono essere molteplici nel corso di diversi anni, magari in più società e non solo nell’ultima presso la quale l’atleta ha giocato prima di diventare “professionista” e ora “lavoratore sportivo”.

Del resto, la nuova norma non fa altro che riprendere quanto la FIFA, ad esempio, ha stabilito nei suoi regolamenti a proposito dell’indennità di formazione nei casi dei trasferimenti internazionali dei calciatori a favore di tutte le società

<sup>38</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 29.

che contribuiscono alla formazione dei calciatori a partire dai 12 anni fino ai 21 anni di età.<sup>39</sup>

### 3. *I lavoratori sportivi e i volontari*

È necessario quindi individuare la differenza tra “lavoratore sportivo” e volontario, ai sensi del decreto in esame.

All’art. 25<sup>40</sup> viene definito il lavoratore sportivo come il tesserato che esercita l’attività sportiva a fronte di un corrispettivo, mentre il volontario, ai sensi dell’art. 29 del medesimo decreto, è colui che mette “*a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali*”.

Il volontario, comunque, potrà beneficiare esclusivamente di un rimborso delle eventuali spese sostenute per svolgere la propria attività prestata in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche.<sup>41</sup>

La nuova formulazione della distinzione tra professionista e dilettante, *rectius* lavoratore sportivo e volontario, sembra ricalcare quanto già previsto dalla FIFA in ambito calcistico, ovvero “*Professionista è colui che ha un contratto scritto con una società e che in cambio della propria prestazione abbia ricevuto un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti*”.<sup>42</sup>

Ed invece, a ben leggere, ancora oggi tale impostazione semplice ed inequivocabile non sembra recepita a pieno. Il legislatore, infatti, sembrerebbe

<sup>39</sup> Cfr. O. ONGARO, “*The System of Training Compensation according to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*”, in *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, M. Colucci ed., SLPC, 2010, 69, disponibile on line sul sito [https://www.sportslawandpolicycentre.com/Bulletin%20I\\_2010.pdf](https://www.sportslawandpolicycentre.com/Bulletin%20I_2010.pdf).

<sup>40</sup> Art. 25, comma 1, del D.lgs. 36/2021: “*1. È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato ai sensi dell’art. 14, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale*”.

<sup>41</sup> Art. 29, comma 2 del D.lgs. 36/2021: “*2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente*”.

<sup>42</sup> FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, art. 2.2. “*A professional is a player who has a written contract with a club and is paid more for his footballing activity than the expenses he effectively incurs. All other players are considered to be amateurs*”, (edizione luglio 2022) disponibile on line sul sito [https://digitalhub.fifa.com/m/4c9a61a3e5b2c68e/original/ao68trzk4bbae\\_zlipx9u-pdf.pdf](https://digitalhub.fifa.com/m/4c9a61a3e5b2c68e/original/ao68trzk4bbae_zlipx9u-pdf.pdf).

distinguere il lavoratore sportivo dal volontario unicamente sulla base della presenza o meno di un contratto di lavoro. E se tale distinzione non rappresenta una problematica per tutti quei rapporti di professionismo sportivo con retribuzioni, che inequivocabilmente sono contratti di lavoro, la situazione è ben diversa per il volontario che beneficia del mero rimborso spese.

E tuttavia, il dubbio, a parere di chi scrive, sorge nella opportunità ovvero nel vantaggio per una società o associazione sportiva dilettantistica di sottoscrivere con un atleta il suo primo contratto di lavoratore sportivo.

Infatti, da un lato appare sicuramente incentivante la possibilità per un sodalizio sportivo di poter usufruire dei servizi dell'atleta, mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro, per un massimo di cinque anni, destinare la metà delle entrate a ricavi con le conseguenti applicazioni fiscali e cedere il contratto di lavoro.<sup>43</sup>

Tuttavia, dall'altro lato ci si chiede se l'assunzione su base di contratto di lavoro sia per ragioni economiche/fiscali, vantaggiosa per una realtà dilettantistica.

Costi del lavoro, adempimenti contabili, di previdenza sociale e obblighi fiscali potrebbero pesare eccessivamente sulla leggera organizzazione della società dilettantistica.

A tal proposito, interessante è la previsione inserita dal legislatore nella riforma dell'ordinamento sportivo di possibile sottoscrizione di contratti di apprendistato con atleti anche dilettanti.<sup>44</sup> Il contratto di apprendistato è particolarmente vantaggioso, fiscalmente, per le società che decidono di assumere degli apprendisti. Ma il contratto di apprendistato, diversamente dal contratto di lavoro, non genera il diritto, per le società che hanno formato l'atleta, di ricevere il premio previsto dalla normativa. Premio che, al contrario, viene riconosciuto alle società formatrici prima della sottoscrizione del contratto di apprendistato, qualora al termine di detto contratto le dette società assumano l'ex-apprendista come lavoratore sportivo.<sup>45</sup>

#### 4. *Il vincolo sportivo declinato nei vari regolamenti federali*

Per meglio comprendere la portata della norma sull'abolizione del vincolo, vale la pena ricordare brevemente come esso sia stato declinato nei regolamenti di alcune federazioni sportive secondo i Principi del CONI sopra richiamati che fanno riferimento ad una congrua e ragionevole durata.

Le due normative "estreme" sono quelle degli sport invernali e del baseball.

<sup>43</sup> D.LGS 36/2021, Art. 26 comma 2.

<sup>44</sup> D.LGS n. 36/2021, Art. 30.

<sup>45</sup> D.LGS 36./2021, Art. 30 comma 3: "*La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile*".

In particolare, la Federazione Italiana Sport Invernali (“FISI”), unica Federazione, ha espressamente soppresso il vincolo sportivo, attraverso l’abolizione di qualsiasi indennità o premio conseguenti al trasferimento; al termine di ogni anno gli atleti possono scegliere di rinnovare o meno la propria volontà associativa con la federazione e/o con il loro sodalizio.<sup>46</sup>

Il baseball, invece, rappresenta la disciplina i cui atleti, al momento, sono i più vessati (da punto di vista regolamentare) nell’intero panorama sportivo italiano.<sup>47</sup>

Ancora oggi, infatti ai sensi dell’art. 12, comma 2, dello statuto vigente della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), adottato nel 2019, il vincolo sportivo degli atleti inizia incredibilmente ancora “*con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 14° anno di età ed ha termine con il tesseramento dell’anno in cui viene compiuto il 32° anno per le donne ed il 38° anno per gli uomini ed è sottoscritto dagli stessi nel rispetto dei regolamenti e delle norme federali*”.<sup>48</sup>

Nel baseball, inoltre, è previsto un premio di addestramento e formazione tecnica a carico della società cessionaria delle prestazioni sportive dell’atleta, ma che è calcolato sulla base di complessi criteri e parametri specificati nell’allegato al Regolamento Organico della FIBS, e che risulta privo di significato considerata la situazione vessatoria in cui versano gli atleti.

Fra i due estremi regolamentari (Sport Invernali e Baseball) si pongono le norme delle altre discipline sportive, le più importanti delle quali sono riportate qui di seguito.

#### 4.1 La normativa della Federazione Italiana Pallacanestro

Nella pallacanestro, le norme sul vincolo si ritrovano nei regolamenti FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), suddivisi in uno statuto, un regolamento organico, un regolamento esecutivo, un regolamento esecutivo per il settore professionistico.<sup>49</sup>

L’art. 5 dello statuto FIP,<sup>50</sup> attualmente in vigore, prevede che l’atleta possa essere tesserato al compimento del 12° anno di età; con il tesseramento

<sup>46</sup> Cfr. A. PISCINI, *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 311.

<sup>47</sup> Cfr. G. SILVESTRO, *Il vincolo sportivo nel Baseball*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 97.

<sup>48</sup> Lo Statuto della FIBS è disponibile *on line* all’indirizzo web <https://static.wbsc.org/assets/cms/documents/1f87c4ad-e3f8-545f-7ba0-c9374cedaf38.pdf> (consultato da ultimo il 28 ottobre 2022).

<sup>49</sup> I regolamenti FIP sono disponibili *on line* agli indirizzi web [www.fip.it/regolamenti.asp](http://www.fip.it/regolamenti.asp); [www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti](http://www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti) (ottobre 2022).

<sup>50</sup> Statuto FIP, Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 17 novembre 2020 con delibera n. 374. Disponibile *on line* all’indirizzo web [https://www.fip.it/public/statuto/statuto16%20nov\\_2020%20approvato%20giunta%20coni%20n.%20374.pdf](https://www.fip.it/public/statuto/statuto16%20nov_2020%20approvato%20giunta%20coni%20n.%20374.pdf) (consultato per ultimo il 28 ottobre 2022).

ovviamente l'atleta si vincola alla FIP – obbligandosi a rispettare le norme da essa emanate – ed alla società di appartenenza, senza possibilità, se non previo consenso di quest'ultima, di svincolarsi o trasferirsi presso diverso club.<sup>51</sup>

Il medesimo articolo, al terzo e quarto comma, rispettivamente il primo riservato agli uomini ed il secondo alle donne, prevede che, «lo scioglimento del tesseramento di un atleta avviene, in maniera automatica, a partire dalla stagione sportiva che inizia nell'anno solare nel quale compie il 20° anno di età».<sup>52</sup>

Infine, particolarmente interessante è la disposizione secondo cui, una società che intenda tesserare un atleta sciolto dal proprio tesseramento, ex art. 5 dello statuto, deve versare un Premio per il tesseramento ai sensi degli artt. 208<sup>53</sup> e 209 del Regolamento Organico della FIP, parametrato sulla base del campionato di appartenenza della medesima, secondo un sistema a scalare, dettato dal Comunicato Ufficiale annualmente aggiornato.<sup>54</sup>

#### 4.2 *L'attuale normativa del vincolo sportivo nella FIGC*

Nel 2019, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in ossequio a quanto indicato dallo stesso CONI<sup>55</sup> ha uniformato le Norme Organizzative Interne (qui di seguito "NOIF") alle previsioni già inserite nello Statuto Federale.<sup>56</sup>

<sup>51</sup> Sul punto si veda: G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, 172.

<sup>52</sup> Artt. 208 e ss. del Regolamento Organico FIP. Occorre segnalare come, fino alla data indicata del 1° luglio 2010, la federazione ha introdotto un regime di «svincolo» immediato per gli atleti che, a partire dal 30 giugno 2006, abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero i nati nel 1985, fatti salvi, un periodo di transizione di 4 anni, gli atleti che in quella data abbiano compiuto i 22 e i 32 anni.

<sup>53</sup> Regolamento Organico, Art. 208 - Atleta che compie il 20° anno dell'età anagrafica, comma 2: "Le modalità di versamento dei Premi relativi agli atleti svincolati sono disciplinate dal successivo art.209 e dal Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società, annualmente deliberato dal Consiglio federale". Comma 3: "Se la richiesta di tesseramento dell'atleta "svincolato" è presentata da una Società diversa da quella per la quale era tesserato a titolo definitivo al momento del primo scioglimento del tesseramento, quest'ultima deve versare alla FIP il contributo per il tesseramento comprensivo della somma riferita al Campionato cui partecipa".

<sup>54</sup> Regolamento Organico FIP disponibile on line all'indirizzo web <https://fip.it/public/statuto/ro%20approvato%20dal%20cf%207%2012%202021%20e%20giunta%20coni%20n.%2013%20del%2018%2001%202022.pdf>.

<sup>55</sup> Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate: 12. Principio di libera prestazione delle attività sportive: "1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive. 2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive".

<sup>56</sup> Per un'analisi critica del vincolo sportivo nel calcio P. AMATO, "Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi", in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010.

L'art. 7 comma 2bis dello Statuto Federale,<sup>57</sup> attualmente in vigore, prevede che: *“A decorrere dalla stagione sportiva 2020/2021, la durata massima del vincolo sportivo per il giovane o giovane dilettante non può eccedere una stagione sportiva, rinnovabile, e comunque cessa alla fine della stagione sportiva nella quale lo stesso compie il 16° anno di età; dalla stagione sportiva successiva a quella nella quale il giovane dilettante compie il 16° anno di età e fino alla stagione sportiva nella quale lo stesso, non professionista, compie il 25° anno di età, la durata del vincolo non può eccedere otto stagioni sportive. Entro la fine della stagione sportiva 2019/2020 devono conseguentemente essere adeguati i regolamenti federali e le NOIF, anche quanto alle modalità di svincolo nelle ipotesi di durata in atto eccedente i suddetti limiti, con opportuna disciplina transitoria”*.

La FIGC, dalla stagione sportiva 2020/2021, ha pertanto ridotto la durata del vincolo prevedendo l'assunzione di detto vincolo dalla stagione sportiva successiva a quella in cui il giovane atleta ha compiuto il 16° anno. Ciò comporta che il calciatore/calciatrice che non ha ancora compiuto 16 anni e sottoscrive un tesseramento con una società sportiva, sarà svincolato di diritto al termine della stagione sportiva. E dovrà quindi sottoscrivere nuovamente il tesseramento per la stagione sportiva seguente.

È stata quindi eliminata la possibilità di sottoscrizione del tesseramento pluriennale per i giovani calciatori/calciatrici di 14, 15 e 16 anni.

Ulteriore novità è la durata massima del vincolo fissata in otto anni.

Prima della modifica in esame, un giovane calciatore di 14 anni poteva sottoscrivere un tesseramento annuale ovvero pluriennale vincolandosi alla società sportiva per 11 anni, ovvero fino al compimento del 25° anno di età. Ai sensi della nuova formulazione statutaria il vincolo sportivo può essere assunto dalla stagione sportiva successiva a quella in cui il calciatore/calciatrice non professionista ha compiuto 16 anni e durare al massimo 8 anni, ovvero comunque sino al 24° anno di età del giovane atleta.

Di conseguenza, allo stato dei fatti la modifica *de qua* ha ridotto il vincolo sportivo di complessivi 3 anni.

Tuttavia, alla modifica intervenuta sullo Statuto Federale non è seguito un tempestivo aggiornamento delle NOIF che, sino al 15 giugno 2022, sono rimaste invariate<sup>58</sup> prevedendo la durata del vincolo sportivo in complessivi 11 anni, con

<sup>57</sup> Statuto Federale FIGC, modificato dal Commissario ad acta con decreto del 28 giugno 2019 e approvato dal CONI in data 16 luglio 2019, con deliberazione n. 299 della Giunta Nazionale, disponibile *on line* sul sito <https://www.figc.it/media/98278/60-statuto-figc-commissario-ad-acta-28-giugno-2019.pdf>.

<sup>58</sup> L'art. 32bis NOIF ante riforma recitava: *“I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti, per la quale sono già tesserati, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età [...]”*. Undici anni di vincolo sportivo, quindi, per la medesima società.

possibilità di svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32bis NOIF, al termine della stagione sportiva in cui il calciatore/calciatrice non professionista compiva, come detto, il 25° anno di età.

La fase transitoria, sino all'adeguamento delle NOIF, ha comportato notevoli problematiche interpretative sulla validità delle richieste di svincolo per decadenza presentate al compimento del 24° anno di età così come previsto dallo Statuto della FIGC, norma sovraordinata.

La problematica è stata risolta con la modificata formulazione<sup>59</sup> delle NOIF, che esplicita la decadenza del vincolo sportivo al raggiungimento del 24° anno di età da parte del calciatore/calciatrice non professionista.

La modifica, peraltro con l'applicazione di un regime transitorio<sup>60</sup> che si concluderà al termine della stagione sportiva 2023/2024, appare comunque lontana dalla "congrua e ragionevole durata" prevista nei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate del CONI, oltre a non prevedere una decadenza automatica dal vincolo ma la necessità, come per gli altri casi di svincolo tassativamente previsti dalle NOIF (artt. 106 e ss. NOIF),<sup>61</sup> di una attività complessa (richiesta di svincolo e ricorso avanti agli Organi

<sup>59</sup> Art. 32bis NOIF, comma 1: "I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività".

C.U.n. 283/A del 15.06.2022 la FIGC prevede all'art. 31 NOIF che: "Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006. Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007". - all'art. 32 NOIF che: "Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto. Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto". - all'art. 32bis NOIF "Norma transitoria. La modifica al comma 1 entra in vigore: a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.; b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023".

<sup>60</sup> Gli ulteriori casi di svincolo sono elencati tassativamente dall'art. 106 delle NOIF: "a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice; f) abrogato g) abrogato h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista" i) Svincolo per decadenza del tesseramento". Oltre allo svincolo per morosità, previsto nell'art. 94ter NOIF

<sup>61</sup> Gli ulteriori casi di svincolo sono elencati tassativamente dall'art. 106 delle NOIF: "a) rinuncia da parte della società; b) svincolo per accordo; c) inattività del calciatore/calciatrice; d) inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; e) cambiamento di residenza del

di Giustizia Sportiva) da parte dell'atleta che vuole svincolarsi dal sodalizio di appartenenza, creando così una situazione di soggezione dell'atleta stesso rispetto a quest'ultimo.<sup>62</sup>

Invariata invece la normativa relativa al premio di preparazione di cui all'art. 96 NOIF,<sup>63</sup> secondo cui il cambiamento di *status* di un giovane calciatore da una categoria all'altra fa sorgere in capo a tutte le società che l'hanno formato il diritto a ricevere un importo, specificatamente indicato nell'articolo stesso, da parte della nuova società che tesserava l'atleta.<sup>64</sup>

Particolarmente interessante risulta il secondo comma di detto articolo, laddove il legislatore sportivo prevede che: “2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime tre Società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi cinque anni, per ognuno dei quali è stabilita una quota corrispondente ad un quinto dell'intero “premio di preparazione”. Alle Società richiedenti, aventi diritto, verrà riconosciuto il “premio di preparazione” per la/e quota/e annuale/i corrispondente/i ad ogni stagione sportiva di tesseramento come “giovane” del calciatore per il quale è maturato il “premio”. Nel caso di unica società titolare del vincolo annuale, alla stessa compete il premio per intero”.

Viene quindi prevista una limitazione temporale per l'applicazione del premio di preparazione, che ricompensa le ultime tre società formatrici del giovane nell'arco temporale di 5 anni prima del cambiamento di *status*.

Il cambiamento di *status*, secondo quanto previsto dalle NOIF, rappresenta il *dies a quo* dal quale matura un riconoscimento in favore delle precedenti società per le quali è stato tesserato l'atleta, cambiamento di *status*

---

calciatore/calciatrice; f) abrogato g) abrogato h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista” i) Svincolo per decadenza del tesseramento”. Oltre allo svincolo per morosità, previsto nell'art. 94ter NOIF.

<sup>62</sup> L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2010, 162.

<sup>63</sup> Art. 96 NOIF: “1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella/e precedente/i stagione/i sportiva/e siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, per società della Lega Nazionale Dilettanti, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Pro, sono tenute a versare alla o alle Società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche – aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti indicati nella specifica tabella al comma 5 del presente articolo, nei limiti di quanto segue”.

<sup>64</sup> Articolo modificato dapprima con Comunicato Ufficiale n. 81 del 28 giugno 2018, successivamente con Comunicato Ufficiale n. 152 del 24 giugno 2019 ed infine con Comunicato Ufficiale n. 119 del 12 novembre 2020, senza tuttavia prevedere un regime transitorio ovvero una data di entrata in vigore, destando peraltro notevoli problematiche in ambito applicativo per tutti i rapporti già in essere. Per una sintesi disamina consultare il sito <https://www.altalex.com/documents/news/2020/11/17/premio-di-preparazione-modifiche-recenti-questioni-interpretative>.

pertanto riconosciuto anche nel caso di passaggio da “non professionista” ad atleta “professionista” ai sensi dell’art. 99 NOIF.

Il limite dell’arco temporale per il riconoscimento del premio di preparazione sembra ricalcare i termini del tesseramento. Infatti, il giovane calciatore che partecipa alla scuola calcio, come correttamente indicato anche dall’AGCM di cui si dirà in seguito, versa una quota annuale per la propria preparazione e, di conseguenza, la società di appartenenza non ha diritto a ricevere alcun premio di preparazione. Successivamente, dall’età di circa 10/11 anni il giovane calciatore, con tesseramento annuale, partecipa ai primi tornei ufficiali ed è da tale data che potrebbe essere riconosciuto il premio di preparazione. Tenuto conto che il passaggio di status da giovane a dilettante può avvenire, ai sensi della nuova formulazione, a seguito del compimento del sedicesimo anno di età, il legislatore ha previsto il riconoscimento del premio di preparazione per tutti gli anni in cui il calciatore si è formato da giovane.

Tuttavia, la normativa sul premio di preparazione genera molteplici dubbi applicativi. A titolo esemplificativo, viene infatti da domandarsi cosa succederebbe se un calciatore fosse stato tesserato per più di 3 società nei 5 anni precedenti al cambio di status, quali sono le tre società che beneficiano del premio a discapito delle altre e secondo quale criterio. Si tratta di dubbi applicativi che unicamente gli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC potranno chiarire.

##### 5. *La normativa sul vincolo nella FIPAV all’origine dell’istruttoria dell’AGCM*

L’istruttoria avviata dall’AGCM riguarda la regolamentazione del vincolo sportivo da parte della FIPAV che è stato oggetto di segnalazioni e trattato dall’Autorità a seguito di una denuncia del 2017, concernente il vincolo di permanenza nelle società o associazioni sportive affiliate alla FIPAV imposto agli atleti tesserati che, secondo lo Statuto della Federazione allora vigente, ove di età superiore ai 14 anni e fino all’età di 24 anni, proprio in considerazione della vigenza del vincolo sportivo decennale, non potevano trasferirsi presso una diversa associazione sportiva. Successivamente, ossia dal 24esimo anno di età e fino ai 34 anni il vincolo era invece quinquennale.

In tale occasione, a seguito dell’interlocuzione con l’Autorità, FIPAV si era impegnata a ridefinire l’intero sistema del vincolo, adottando una nuova normativa a conclusione del quadriennio olimpico allora in corso (2017-2020) che stabilisse vincoli di durata inferiore, in particolare un vincolo annuale fino ai 12 anni, un vincolo di 6 anni dai 12 ai 24 anni e di 5 anni tra i 24 e i 34 anni.

Inoltre, la FIPAV si era impegnata a escludere la fase transitoria per l’adozione delle modifiche statutarie una volta che il testo modificato dello Statuto fosse stato approvato dal CONI.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> In tale lettera, a firma del Presidente della Federazione, si affermava che “*la rimodulazione della durata del vincolo sportivo, da realizzarsi mediante modifica statutaria dell’art. 10 ter del testo*

In realtà, solo dopo alcuni interventi dell'AGCM, il 29 ottobre 2021 la FIPAV ha trasmesso il testo del nuovo Statuto federale, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, che riporta le modifiche agli artt. 10<sup>ter</sup> e 69, riguardanti, rispettivamente, la sezione relativa alla durata del vincolo sportivo degli atleti e le norme transitorie nei termini riportati nei paragrafi che seguono.

### 5.1 *Le modifiche apportate allo Statuto*

#### A. *Riduzione della durata del vincolo da 10 a 6 anni*

Lo Statuto FIPAV riduce la durata del vincolo da 10 a 6 anni. In particolare, l'art. 10 *ter*, comma 2, avente ad oggetto “*Durata del vincolo e modalità di scioglimento*”, prevede attualmente:

- un vincolo annuale fino a 12 anni;
- un vincolo sessennale per gli atleti dai 12 ai 18 anni e per gli atleti dai 18 ai 24 anni;
- un vincolo quinquennale per gli atleti dai 24 ai 34 anni.<sup>66</sup>

Ai fini della determinazione della durata del vincolo, per gli atleti di età inferiore a 12 anni si fa riferimento all'anno solare di nascita mentre per tutti gli altri atleti vale l'anno sportivo che inizia al primo luglio di ogni anno e termina al 30 giugno dell'anno successivo (art. 10<sup>ter</sup>, comma 1).

#### B. *Casi di svincolo*

È stabilito, al comma 5 dell'art. 10<sup>ter</sup>, che il vincolo possa essere sciolto, secondo quanto previsto nei Regolamenti Federali<sup>67</sup> nei seguenti casi:

- a) per estinzione o cessazione dell'attività dell'associato;

---

*attuale, non prevederebbe alcuna fase transitoria, cosicché, con l'entrata in vigore del nuovo testo, una volta ottenuta l'approvazione del CONI, la modifica sarebbe immediatamente efficace ed applicabile anche ai vincoli in corso, i quali, se di durata superiore, si troverebbero automaticamente ridotti entro i limiti delle nuove previsioni”.*

<sup>66</sup> Art. 10 *ter*: “*Fatti salvi i casi di scioglimento previsti al successivo comma 7, la durata del vincolo sportivo è stabilita come segue: - 6 anni dalla data del tesseramento, a partire dal dodicesimo anno di età, e, comunque, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 18° anno di età; 6 anni dalla data del tesseramento a partire dal diciottesimo anno di età, fino al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie il 24° anno di età;- 5 anni dalla data del tesseramento a partire dal ventiquattresimo anno di età;- 1 anno per gli atleti di età inferiore ad anni dodici e per gli atleti di età superiore ad anni trentaquattro, nonché per gli atleti del settore amatoriale (comma 2). Al termine dell'anno sportivo in cui viene a scadenza ogni periodo di durata del vincolo, l'atleta è libero di rinnovare il tesseramento con l'associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato; in questa seconda ipotesi si fa luogo ad un indennizzo, nella misura fissata dai Regolamenti Federali (comma 3)”.*

<sup>67</sup> Art. 5, comma 4: “*I Regolamenti Federali possono stabilire che il vincolo abbia limiti e durata inferiori a quelli previsti nei commi precedenti per gli atleti tesserati con società e associazioni sportive partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A e per gli atleti che praticano esclusivamente la specialità del beach volley, e sitting volley”.*

- b) per mancata adesione dell'atleta all'assorbimento o alla fusione dell'associato vincolante;
- c) per consenso dell'associato vincolante;
- d) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte dell'associato entro il termine annuale;
- e) per mancata partecipazione dell'associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia d'età tale da permettere all'atleta di prendervi parte;
- f) per giusta causa;
- g) per cessione del diritto sportivo o per rinuncia all'iscrizione ad un campionato da parte dell'associato vincolante;
- h) per ritiro dell'associato vincolante da un campionato effettuato entro il termine del girone di andata.

### C. *Periodo Transitorio*

Il testo del nuovo Statuto prevede un periodo transitorio con una entrata in vigore scaglionata a seconda dell'età.

In particolare, nell'art. 69, avente ad oggetto la disciplina delle “*Norme transitorie*”, al primo comma è stato inserito un rimando all'art. 10<sup>ter</sup>, comma 2, relativo alla nuova durata del vincolo, che prevede l'entrata in vigore come segue:

- dall'anno 2021/22 per gli atleti di primo tesseramento assoluto;
- dall'anno 2022/23 per gli atleti nati nel 1° semestre 1999 e 2° semestre 1998;
- dall'anno 2023/24 per gli atleti nati nel 1° semestre 2000 e 2° semestre 1999;
- dall'anno 2024/25 per gli atleti nati nel 1° semestre 2001 e 2° semestre 2000;
- dall'anno 2025/26 per gli atleti nati nel 1° semestre 2002 e 2° semestre 2001;
- dall'anno 2026/27 per gli atleti nati nel 1° semestre 2003 e 2° semestre 2002;
- dall'anno 2027/28 per gli atleti nati nel 1° semestre 2004 e 2° semestre 2003.

Pertanto, sottolinea l'AGCM, “*in virtù della previsione transitoria contenuta nell'art. 69, solo per i nuovi iscritti si applicherà immediatamente la nuova tempistica del vincolo sportivo, mentre per tutti gli altri entrerà in vigore al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compie 24 anni di età. In particolare, per coloro che al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto avevano 17 anni, la nuova normativa entrerà in vigore solo nell'anno sportivo 2027/2028, cioè tra 5 anni*”.

### 6. *Le valutazioni dell'AGCM in termini di Diritto della Concorrenza*

L'AGCM analizza la struttura piramidale della pallavolo, formata a livello internazionale e apicale, dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), a livello nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con i suoi compiti di raccordo con gli organismi internazionali e di indirizzo e controllo nazionali e, quindi, dalla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV).

Il CONI è qualificato ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza ministeriale,<sup>68</sup> è definito “*confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)*”.

Lo Statuto del CONI prevede che alle Federazioni, una per ciascuno sport, “è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI” (art. 20, commi 3 e 4). Per la Pallavolo, l’associazione riconosciuta è la FIPAV i cui scopi sono “*la promozione, il potenziamento l’organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley e del sitting volley*” nonché lo “*sviluppo dell’attività agonistica, la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP*” (art. 2, comma 1, Statuto FIPAV).

Ovviamente le considerazioni fatte dall’AGCM con riferimento alla FIPAV e alle discipline sportive che governa, valgono *mutatis mutandis* per le altre Federazioni Sportive Nazionali e le loro discipline.

### 6.1 Il mercato rilevante e la natura di FIPAV e delle sue decisioni

Con riferimento al caso specifico, l’AGCM parte dall’identificazione del mercato rilevante che è quello della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Infatti, il procedimento dell’Autorità riguarda l’attività di promozione, la preparazione degli atleti non professionisti, l’organizzazione di competizioni a cui partecipano gli atleti tesserati e, in generale, tutte quelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive che operano nel settore delle discipline in questione.

L’Autorità richiama la giurisprudenza nazionale ed europea in materia<sup>69</sup> per sottolineare che la regolamentazione da parte di una Federazione Sportiva

<sup>68</sup> Con la legge 16 febbraio 1942, n. 426. Il riordino del CONI è avvenuto con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. legge Melandri) e, successivamente, con la Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricata “*deleghe al Governo e alle altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”. Il CONI ha potestà statutaria che, come previsto dall’art. 2, ha ad oggetto la disciplina dell’organizzazione centrale e periferica del CONI, nonché il funzionamento dello stesso. Lo statuto vigente è stato da ultimo modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 e approvato con DPCM del 19 luglio 2022. Lo Statuto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 242/1999, individua le attività a “*valenza pubblicistica*” delle Federazioni, “*relative all’ammissione e all’affiliazione di società, associazioni sportive e di singoli tesserati, alla revoca (...) dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; (...), nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*” (art. 23 Statuto); “*la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse*” (art. 23, comma 1bis dello Statuto del CONI).

<sup>69</sup> Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza consolidata (para. 22 sentenza della Corte di Giustizia del 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, nel caso *Meca-Medina*), “*considerati gli obiettivi della Comunità, l’attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto sia configurabile*

delle attività economiche che gravitano nel mondo dello sport è pienamente soggetta allo scrutinio *antitrust*. Secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea, “*la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole del Trattato, tra cui quelle che disciplinano il diritto della concorrenza*”.<sup>70</sup>

Le restrizioni eventualmente derivanti dalla regolamentazione sportiva devono essere valutate in base al contesto nel quale sono state introdotte e agli obiettivi perseguiti e, in ogni caso, non possono eccedere quanto strettamente necessario e proporzionato a garantirne il coordinamento con le attività sportive cui sono connesse, al solo fine di preservare il buon andamento di queste ultime.<sup>71</sup>

L’AGCM si prende cura di sottolineare che il ruolo (anche) pubblicistico delle federazioni sportive<sup>72</sup> e la connessa esistenza di una sola federazione per sport non escludono la sindacabilità, sotto il profilo *antitrust*, delle modalità con le quali le federazioni svolgono attività economica nel settore della formazione degli atleti non professionisti e dell’organizzazione degli eventi sportivi in cui operano.

In linea con i precedenti italiani e europei,<sup>73</sup> dunque, le federazioni sportive, anche in quanto rappresentanti di associati che svolgono attività economica, sono

---

*come attività economica ai sensi dell’art. 2 CE (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4; 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punto 12; 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman e a., Racc. pag. I-4921, punto 73; 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège, Racc. pag. I-2549, punto 41, e 13 aprile 2000, causa C-176/96, Lehtonen e Castors Braine, Racc. pag. I-2681, punto 32)”. Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07 dove i giudici della Corte hanno affermato: “il potere di una siffatta persona giuridica di emettere il suo parere conforme circa le domande di autorizzazione presentate ai fini dell’organizzazione di tali gare non osta a che essa sia considerata come un’impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza quanto alle summenzionate attività economiche”.*

<sup>70</sup> Cfr. la sentenza MOTOE/Stato Ellenico, causa C-49/07.

<sup>71</sup> Corte di Giustizia dell’Unione europea *Meca Medina e Majcen* sulle regole “*puramente sportive*” Sentenza 18 luglio 2006, causa C-519/04 P, da ultimo ripresa dalla decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017, caso IV.40208 – *International Skating Union’s Eligibility Rules*. Per una analisi dettagliata della giurisprudenza *Meca Medina e Majcen* si veda R. BLANPAIN, M. COLUCCI, F. HENDRICKX, *The Future of Sports Law in the European Union, Beyond the Reform Treaty and the White Paper*, Bulletin of Comparative Labour Relations, 66, 2011, Kluwer Law International. Per una prima analisi critica della sentenza della Corte di Giustizia del 16 dicembre 2020, causa T-93/18, che ha fatto seguito all’impugnazione della decisione della Commissione Europea nel caso ISU, così come richiamata dall’AGCM, si veda I. STICCHI, *Shall we Skate on Ice? Yes, but following the Competition Rules*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 16, n. 3, 2020, 137-148.

<sup>72</sup> Sulla natura delle federazioni sportive cfr. S. BASTIANON, *La FIGC non è un organismo pubblico. E adesso?*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 17, n. 2, 2021, 13. Sempre dello stesso autore, *La Montagna e il Topolino: Anche dopo la Sentenza della Corte di Giustizia l’Effettiva Natura delle Federazioni Sportive Nazionali Resta Incerta, Note a sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-155/19 e C-156/19, 3 febbraio 2021*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 16, n. 3, 2020, 121-131.

<sup>73</sup> Cfr. AGCM, Provvedimento n. 27249 del 2018, I812 - FIGC Regolamentazione dell’attività di direttore sportivo, del collaboratore della gestione sportiva, dell’osservatore calcistico e del Match Analyst; Consiglio di Stato n. 5546 del 26 luglio 2021; AGCM Provvedimento n. 27947 del 2019, A378E - Federitalia/Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), confermato dal TAR Lazio, Sez. I, sentenza n. 8326 del 13 luglio 2021; Indagine conoscitiva IC/27 del 2007 nel settore del calcio professionistico.

soggetti che svolgono attività economica, qualificabili come associazioni di imprese, e le loro decisioni e condotte, pertanto, soggiacciono alle regole di concorrenza.

Poi, l'Autorità insiste sulla duplice natura della FIPAV nell'ordinamento sportivo, in quanto da un lato, essa svolge attività rappresentativa, regolatoria e/o organizzativa di imprese attive nel settore della pallavolo, del beach volley e del sitting volley. Essa, inoltre, rappresenta le associazioni, gli enti e le società anche di capitali, aderenti alla stessa, che a loro volta, svolgono attività economica nel mondo della pallavolo, del beach volley e del sitting volley.

Dall'altro lato, in qualità di organizzatore di manifestazioni e gestore del tesseramento degli atleti, la FIPAV, svolge direttamente attività economica.

L'Autorità ricorda, come la nozione di impresa, rilevante per il diritto della concorrenza, ricomprende qualsiasi soggetto che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dalle modalità di finanziamento. Pertanto, le decisioni della FIPAV, che rappresenta e riunisce i soggetti attivi nel settore della pallavolo, sono qualificabili, alla luce del diritto della concorrenza, come delibere di associazioni di imprese, ai sensi dell'articolo 101 TFUE. Infatti, l'AGCM richiama l'orientamento giurisprudenziale consolidato, per il quale la nozione di associazione di impresa è ampia e prescinde dalla natura commerciale o meno dell'attività perseguita, nonché dalla qualifica giuridica detenuta da un soggetto nell'ambito di un ordinamento nazionale.<sup>74</sup>

La FIPAV, inoltre, in forza del suo ruolo istituzionale di unica federazione per il settore della pallavolo, esercita poteri di regolamentazione e coordinamento dell'attività della pallavolo su tutto il territorio nazionale, e assume, a tal fine, decisioni alle quali si conforma la totalità delle associazioni e società sportive attive nel settore.

## 6.2 *La qualificazione anticoncorrenziale del vincolo sportivo e dei comportamenti di FIPAV*

Interessantissimo e del tutto pertinente, ovviamente, il ragionamento dell'Autorità sulla qualificazione anticoncorrenziale del vincolo sportivo.

*“Quest’ultimo” – secondo l’AGCM – “a maggior ragione se di lunga durata e non giustificabile sulla base degli investimenti sostenuti dalle società sportive, posto che spesso gli atleti già versano quote associative per poter*

<sup>74</sup> Cfr., ad esempio, le sentenze della Corte di Giustizia nella causa 123/83, *BNIC c. Clair*, para. 17, e nella causa sugli Spedizionieri doganali, C-35/96, *Commissione/Italia*, para. 40, nonché la decisione della Commissione, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (decisione della Commissione dell'8 dicembre 2017, caso IV.40208 – *International Skating Union's Eligibility Rules*), secondo cui le norme in materia di ammissibilità dell'International Skating Union avevano lo scopo di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, para. 1, TFUE in quanto limitavano le possibilità, per i pattinatori di velocità professionisti, di partecipare liberamente a prove internazionali organizzate da terzi e privavano, pertanto, i potenziali organizzatori di prove concorrenti dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni, decisione confermata dal Tribunale il 16 dicembre 2020.

svolgere l'attività senza ricevere alcuna remunerazione (fissa o occasionale), impone agli atleti oneri **impropri** e limita la concorrenza tra società in quanto è idoneo ad ostacolare il passaggio dei giovani atleti da un'associazione o società sportiva ad un'altra, **crystallizzando** così il mercato". (enfasi aggiunta)

In particolare, spiega l'AGCM, "l'eccessiva e ingiustificata durata del vincolo sportivo, applicata tra l'altro anche ad atleti minorenni, conduce, oltre che ad un diretto peggioramento della situazione degli atleti (e delle loro famiglie), anche ad una generale riduzione dell'incentivo a competere per le società sportive, con ulteriori effetti negativi sugli atleti.<sup>75</sup> Infatti, l'eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l'effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria "clientela" (cosiddetto effetto lock-in). In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive".<sup>76</sup>

È lo stesso legislatore che lascia alle Federazioni Sportive Nazionali, in nome dell'autonomia e della specificità<sup>77</sup> che è loro riconosciuta, il compito di adottare misure economiche adeguate.

Non solo, egli ha offerto anche dei criteri per farlo:

- a) innanzitutto, il premio di formazione tecnica deve essere proporzionalmente suddiviso fra tutte le società nelle quali si è formato l'atleta fino alla stipula del contratto di lavoro sportivo.
- b) Il premio, poi deve essere determinato secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

L'Autorità non si limita a delineare le criticità del vincolo sportivo, ma offre già delle soluzioni per superare l'effetto «lock in» da essa richiamato.

In particolare, essa fa riferimento a costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori, quali ad esempio gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite, il personale tecnico sportivo impiegato (allenatori) dalle diverse società.

Quanto sopra, giustifica agli occhi dell'Autorità, uno specifico interesse antitrust a che il vincolo sportivo sia effettivamente abolito o, comunque, che non abbia durata eccessiva, al fine di permettere una corretta concorrenza tra le varie società sportive o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti. Questo anche in ragione della circostanza che la prassi più diffusa sembra prevedere, oramai, che i servizi svolti dalle società o associazioni sportive a favore dei propri tesserati vengano venduti prevalentemente a prezzi di mercato.

L'Autorità ricorda come la ripartizione della clientela da parte delle imprese costituisce un'ipotesi tipica e censurabile ai sensi dell'art. 101 TFUE. Attraverso

<sup>75</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 38.

<sup>76</sup> *Idem*, punto n. 39.

<sup>77</sup> R. BLANPAIN, M. COLUCCI, F. HENDRIX (ed.) *The future of sports law in the European Union: beyond the EU reform treaty and the white paper*, Kluwer Law International, 2008.

la ripartizione della clientela, infatti, le parti dell'intesa mirano a salvaguardare le rispettive posizioni, "cristallizzando" il mercato a discapito della qualità dei servizi offerti alla clientela e dei relativi prezzi<sup>78</sup> oltre che rappresentare "un ostacolo effettivo e significativo al trasferimento di un atleta, fin dalla più giovane età, e non definisce solo teoricamente l'appartenenza del medesimo ad un sodalizio sportivo. Esso, infatti, viene fatto rispettare dalle società e dalla stessa Federazione, come si evince dalla vicenda del ragazzo sedicenne per il quale la famiglia ha dovuto pagare una grossa somma in seguito alla concessione della deroga al vincolo".<sup>79</sup>

Importante è poi l'affermazione dell'AGCM secondo cui "Il vincolo, invero, non è giustificato nemmeno dal punto di vista normativo. Infatti, la sua adozione da parte delle diverse Federazioni, ancorché con tempistiche diverse, non è prevista da alcuna norma di legge".<sup>80</sup>

A tal riguardo, essa ricorda che il legislatore è dapprima intervenuto con la legge n. 91 del 1981, che ha espressamente stabilito che tale vincolo non potesse più applicarsi agli atleti professionisti e che non potesse più essere previsto a tempo indeterminato anche per gli atleti non professionisti; inoltre, più di recente, nell'ambito della riforma dell'ordinamento sportivo,<sup>81</sup> il legislatore, stabilendo la data del 31 luglio 2023 (oggi modificato al 1 luglio 2023) come termine per l'abolizione *tout court* del vincolo sportivo, ha dato già un «congruo» tempo alle Federazioni al fine di adeguarsi.

Poi con la giusta enfasi ritiene che la circostanza che la normativa sull'abolizione del vincolo non sia al momento ancora entrata in vigore non esclude comunque la facoltà da parte delle Federazioni di rimuoverlo prima, tanto più laddove, come nel caso in esame, la decisione di modificare lo Statuto, riducendo la durata del vincolo, era già stata prospettata e programmata dalla stessa federazione.

Anzi, in contrasto con quanto precedentemente prospettato nel 2019, la FIPAV ha invece recentemente adottato un nuovo Statuto che, prevedendo una fase transitoria, estende ingiustificatamente la durata del vincolo sportivo per tutti gli atleti che già erano tesserati con società sportive al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, ossia nell'anno sportivo 2021/22.

In particolare, in virtù di tale previsione transitoria, solo per i nuovi iscritti si applicherà immediatamente la nuova tempistica che riduce la durata del vincolo sportivo, mentre per tutti gli atleti già tesserati entrerà in vigore solo al termine dell'anno sportivo in cui l'atleta compirà i 24 anni di età. Ciò significa che per gli

<sup>78</sup> Cfr. AGCM - Provvedimento n. 16835 del 2007, I649 - Produttori di pannelli truciolari in legno; AGCM Provvedimento n. 25401 del 2015, I772 - Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia; AGCM Provvedimento n. 25801 del 2015, I780 - Mercato del calcestruzzo in Veneto.

<sup>79</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 42.

<sup>80</sup> *Idem*, punto 43.

<sup>81</sup> Cfr. il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, facente parte dei c.d. Decreti legislativi di riordino e di riforma dell'ordinamento sportivo.

atleti che non avevano ancora compiuto 18 anni e che erano già tesserati al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, ossia nell'ottobre 2021, l'applicazione delle nuove previsioni è rimandata al 2027.<sup>82</sup>

Successivamente alla trasmissione del nuovo Statuto federale, l'AGCM ha chiesto conto di tale norma (e della fase transitoria ivi contenuta) ai rappresentanti della FIPAV e del CONI, in contrasto con le dichiarazioni di intenti rese in precedenza all'Autorità dalla Federazione.

Infine, in tutta risposta, il 16 settembre 2022 la FIPAV ha comunicato di non avere più intenzione di intervenire sulla regolazione del vincolo sportivo prima che fosse definito a livello legislativo il termine di entrata in vigore della norma sull'abolizione del vincolo sportivo, dal quale, nella lettura di FIPAV, decorrerebbe la fase transitoria.

L'AGCM non esita a stigmatizzare il comportamento della FIPAV e le giustificazioni addotte (impossibilità di svolgere l'assemblea federale e necessità di salvaguardare gli investimenti sostenuti dalle società sportive) perché tese a rimettere in discussione quanto già discusso e concordato con la stessa AGCM.

Severe sono le parole di quest'ultima quando sottolinea come sia *«particolarmente grave che una Federazione prospetti all'Autorità un determinato percorso al fine di ottenere l'archiviazione di una denuncia nei suoi confronti e poi si sottragga all'impegno assunto»*.

Infine, per l'AGCM, la necessità di attendere l'eventuale adozione delle disposizioni integrative e correttive, comunicata a settembre 2022, appare fondata su una erronea e fuorviante lettura da parte di FIPAV del dettato normativo la cui ultima versione, diversamente da quanto la Federazione assume, prevede un'anticipazione del termine dal quale il vincolo sarà vietato *tout court*, senza possibilità alcuna di una successiva fase transitoria.<sup>83</sup>

In ogni caso, per l'Autorità le misure e ragioni giustificative addotte da FIPAV non sono di livello tale da sanare o attenuare l'avvenuta e persistente lesione del diritto della concorrenza dalle stesse derivanti.

In conclusione, l'AGCM ritiene che lo Statuto FIPAV, così come modificato, sollevi criticità concorrenziali nella misura in cui può comportare una ripartizione del mercato e una consequenziale cristallizzazione della clientela da parte delle società sportive, frenando o contrastando la concorrenza fra le stesse.

*Conclusioni: Pensare al di fuori degli schemi*

*“Without overly exaggerating or trivialising the matter, it might be said that the immediate reaction of UEFA and the Football authorities worldwide to the Bosman litigation displayed the classic four stages of grief: denial, then anger, followed by depression, and finally acceptance”*.<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punti 44 e 45.

<sup>83</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 47.

<sup>84</sup> J.ANDERSON, *Modern Sports Law: A Textbook*, Oxford, Hart, 2010, 333.

Molto efficace è questa descrizione della reazione delle Federazioni internazionali sportive alla pubblicazione della sentenza *Bosman* nel 1995 e che sembra essere la stessa – *mutatis mutandis* – delle Federazioni sportive nazionali di fronte all’abolizione del vincolo sportivo.

Dieci anni sono trascorsi dalla nostra prima critica al vincolo<sup>85</sup> perché anacronistico ed illegittimo sotto il profilo costituzionale e non serve nemmeno a raggiungere lo scopo teorico che ne dovrebbe giustificare l’esistenza ovvero incentivare i club sportivi (professionisti o dilettanti) a investire nella formazione dei giovani.

Infatti, come ha ben rilevato l’AGCM, il vincolo ha “cristallizzato” ovvero ingessato il mondo sportivo italiano diventando, purtroppo, la prima causa di abbandono dello sport da parte di giovani atleti. Di fatto, risulta un fattore di spreco di risorse umane e un indice della crisi strutturale e finanziaria dello sport italiano.

Le Federazioni non possono ignorare questa realtà e pertanto hanno il dovere di farvi fronte con uno sforzo progettuale che le porti a pensare “al di fuori degli schemi”.

Magari di concerto con le parti interessate (sindacati o rappresentanti degli atleti laddove esistono) esse potrebbero programmare e realizzare la strategia più appropriata per superare la paralisi in cui vive il sistema sportivo nazionale. Il fine comune a tutte le parti in causa è riformare il modello sportivo italiano, mettendo la scuola e l’università in grado di fornire ai club giovani potenziali campioni dello sport, dando risorse e poteri alle istituzioni locali, e premiando tutte le società che contribuiscono alla formazione degli atleti.

Dal canto suo il Legislatore ordinario ha adempiuto al suo compito istituzionale, distinguendo l’attività sportiva di un atleta agonista da quella di un “volontario”. Lo Stato ha riconosciuto il valore – anche in termini economici – del lavoratore sportivo ed ha, finalmente, abolito il vincolo sportivo.

Alle susseguenti preoccupazioni delle società sportive, il legislatore ha risposto con misure precipue ed efficaci per valorizzare i vivai delle società e associazioni sportive. Le norme in vigore prevedono che siano le stesse Federazioni sportive – in nome dell’autonomia che è loro riconosciuta e della specificità della loro disciplina – a fissare l’indennità di formazione, che va distribuita – in maniera proporzionale – fra tutte le società che hanno contribuito a formare gli atleti (quindi, non solo all’ultima società dilettantistica come prevede, invece, la risalente ed ormai inadeguata normativa italiana).<sup>86</sup>

L’indennità deve essere ragionevolmente proporzionale ai suoi obiettivi legittimi in modo che, da una parte, non costituisca un ostacolo alla libera concorrenza in Italia e in Europa, o comprometta i diritti connessi alle libertà dei calciatori, garantiti da norme italiane ed europee; dall’altra, essa deve essere tale

<sup>85</sup> M. COLUCCI, *Gli Atleti Italiani: Liberi di formarsi, liberi di giocare? Il Vincolo Sportivo e le Indennità di Formazione alla Luce delle Sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 13-38.

<sup>86</sup> Legge 91/81, Art. 6, comma 1.

da rendere attraente per le società professionistiche l'investimento per reclutare calciatori di talento sul mercato italiano.

Le Federazioni saranno chiamate a garantire anche che tali premi di formazione non vengano impropriamente richieste agli atleti, riducendo di fatto la portata dell'abolizione del vincolo. In un futuro non troppo lontano si potrebbe arrivare alla costituzione di una camera di compensazione come la FIFA *Clearinghouse*<sup>87</sup> attraverso la quale già oggi vengono distribuite le somme di danaro a favore dei clubs relativamente all'indennità di formazione e meccanismi di solidarietà, garantendo così certezza nei pagamenti, trasparenza e correttezza dei rapporti.

Finora alcune società e associazioni sportive dilettantistiche hanno fatto un uso non proprio deontologico del vincolo sportivo, imponendo “oneri impropri”<sup>88</sup> agli atleti dilettanti (per utilizzare la terminologia dell'AGCM) per compensare la “cessione” del loro vincolo e autorizzarne il trasferimento ad altre società.

Questa applicazione del vincolo costituisce un comportamento illegittimo e nella maggior parte dei casi vietato dalle stesse norme federali.<sup>89</sup>

Eppure, contro questi atti aberranti, le stesse Federazioni difettano di capacità d'azione. In effetti, esse possono intervenire unicamente sulla base di esplicite e formali denunce, come quella che ha permesso alla AGCM di intervenire nel caso esaminato. Purtroppo, le denunce sono poche solo perché gli abusi perpetrati sono difficilmente dimostrabili.

Ad ogni modo, i mesi che mancano alla data effettiva dell'abolizione del vincolo serviranno alle Federazioni per riformare con efficacia i loro statuti e renderli conformi alle regole della libera concorrenza e delle libertà degli atleti, mettendoli in linea con quelli degli altri Paesi europei dove il vincolo non esiste.

L'abolizione del vincolo sportivo è diventata ormai irreversibile, nonostante la recente proproga di pochi mesi (fino al 1 luglio 2023 per i nuovi tesseramenti e fino al 31 dicembre 2023 per quelli già in essere e rinnovati d'autorità), alla luce delle richieste delle Federazioni al Governo in tal senso.

Da un lato, la sua abolizione migliorerà il sistema sportivo nel suo complesso, tutelerà e motiverà gli atleti a formarsi e pianificare la carriera; dall'altro lato, essa porterà maggiori benefici alle associazioni sportive dilettantistiche che saranno incentivate a organizzarsi in maniera ancora più efficiente per formare atleti e ricevere la giusta premialità prevista dal legislatore.

<sup>87</sup> FIFA Clearinghouse: <https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/clearing-house>.

<sup>88</sup> Provvedimento AGCM n. 30314, punto 37.

<sup>89</sup> Art. 46 comma 2 del Regolamento della LND in combinato disposto con gli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

*Bibliografia*

- ALLEGRO G., *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, 172.
- AMATO P., “*Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*”, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010.
- AMATO P., *La libera circolazione degli sportivi*, in L. Cantamessa, G. M. Riccio, G. Sciancalepore, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008, 197.
- ANDERSON J., *Modern Sports Law: A Textbook*, Oxford, Hart, 2010, 2010, 333.
- BASTIANON S., *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori nell’Unione europea*, in *Dir. Un. Eur.*, 2010, 707.
- BASTIANON S., *La FIGC non è un organismo pubblico. E adesso*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 17, n. 2, 2021, 13.
- BASTIANON S., *La Montagna e il Topolino: Anche dopo la Sentenza della Corte di Giustizia l’Effettiva Natura delle Federazioni Sportive Nazionali Resta Incerta, Note a sentenza della Corte di giustizia, cause riunite C-155/19 e C-156/19, 3 febbraio 2021*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 16, n. 3, 2020, 121-131.
- BERNARDI E.C., “*Nascita del Vincolo e Sue Conseguenze alla Luce della Sentenza Bernard*”, *L’indennità di Formazione nel Mondo dello Sport*, M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011, 94.
- BLANPAIN R., COLUCCI M., HENDRIX F. (ed.), *The future of sports law in the European Union: beyond the EU reform treaty and the white paper*, Kluwer Law International, 2008.
- COLANTUONI L., *Diritto Sportivo*, Giappichelli, 2010, 162.
- COLUCCI M., *L’autonomia e la specificità dello sport nell’unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 2006, 15.
- COLUCCI M., *Gli Atleti Italiani: Liberi di formarsi, liberi di giocare? Il Vincolo Sportivo e le Indennità di Formazione alla Luce delle Sentenze Bernard e Pacilli*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 1, 2011, 13-38.
- COLUCCI M., BLANPAIN R., *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull’ordinamento giuridico sportivo*, Cedam, Padova, 2002.
- COLUCCI M. E VACCARO M.J., *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, AA.VV., SLPC, 2010, disponibile on line sul sito [http://www.colucci.eu/VINCOLO\\_SPORTIVO.pdf](http://www.colucci.eu/VINCOLO_SPORTIVO.pdf).
- CONTATORE F., “*Il Vincolo Sportivo nella Pallavolo*”, *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione, I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, M.Colucci e M.J. Vaccaro (a cura di), SLPC, 2010.
- DE SILVESTRI A., *Ancora in tema di lavoro nello sport dilettantistico*, in L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, 51.
- FAVELLA R., “*Gli effetti della sentenza Bernard sulle normative della Federciclismo*”, *Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione – I regolamenti Federali alla luce della Sentenza Bernard*, M. Colucci - M.J. Vaccaro (a cura di), SLPC, 2010.

- MARTINELLI G., *Il rapporto di lavoro nello sport dilettantistico: problematiche e prospettive*, in *Giust. Sport.*, 2, 2005, 39.
- MORO P., “*Vincolo Sportivo e principi fondamentali del diritto europeo*”, *L'indennità di Formazione nel Mondo dello Sport*, M. Colucci (a cura di), SLPC, 2011, 67.
- MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 1, n. 2, 2005, 42.
- ONGARO O., “*The System of Training Compensation according to the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*”, *The Bernard case: Sports and Training Compensation*, M. Colucci ed., SLPC, 2010.
- PISCINI A., *Come abolire il vincolo sportivo e vivere felici: il singolare caso della Federazione Italiana Sport Invernali nel panorama sportivo italiano*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 311.
- SILVESTRO G., *Il vincolo sportivo nel Baseball*, in AA.VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, 97.